

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Perin

Presidente relatore

Marco Catalano

Consigliere

Francesco Liguori

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46648 del registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore Regionale per la Regione Emilia-Romagna nei
confronti di:

1) Dott. Umberto Claudio FERRARI (C.F.: FRRMRT86B02Z404U), nato il 2
febbraio 1986, a Chicago, Stati Uniti d'America, residente a Reggio Emilia
(RE), al viale Timavo, n. 63, indirizzo p.e.c.
umbertoclaudio.ferrari@omceoromapec.it;

2) Dott.ssa Mara BATTISTINI (C.F.: BTTMRA56A50D629Q), nata il 10
gennaio 1956 a Fivizzano (MS), residente a Parma (PR), alla via Priamo
Brunazzi, n. 11, indirizzo p.e.c. maruzzzella10@pec.it;

3) Inf. Maria Fabiola PAVONE (C.F. PVNMFB67S59E514B), nata il 19
novembre 1967 a Legnano (MI), residente a Novi di Modena, alla via Bosco,
n. 22, indirizzo p.e.c. mariafabiola.pavone@pec.opimilomb.it;

4) Inf. Raffaele SOLVINO (C.F.: SLVRFL62C18F839I), nato il 18 marzo 1962

SENT. NR. 140/2026/R

a Napoli (NA), residente a Guastalla (RE), alla via Carlo Cantoni, civico n. 2/2,

p.e.c. raffaele.solvino@pec.opinapoli.it;

5) Inf. Erica ZAVATTINI (C.F.: ZVTRCE74H60L826U), nata il 20 giugno 1974

a Viadana (MN), residente a Dosolo (MN), alla via Luciano Cerati, n. 88, Int.

11, p.e.c. erica.zavattini@mpspeg.it.;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica 6 maggio 2026, tenuta con l'assistenza del

segretario dott. Salvatore Castelli, il Presidente relatore, il Pubblico Ministero

nella persona del Sostituto Procuratore Generale Claudia Desogus e

l'avvocato Riccardo Gennasi, in sostituzione dell'avv. Mugnano Anna, in

rappresentanza delle convenute Pavone Maria Fabiola e Zavattini Erica.

Preliminarmente si premette che il giudizio in questione è stato discusso -in

pubblica udienza esclusivamente per le parti Pavone Maria Fabiola e Zavattini

Erica, in quanto, per i restanti convenuti, il Collegio ha accolto, in Camera di

consiglio, l'istanza di rito abbreviato formulata dai rispettivi difensori.

FATTO

In data 24 aprile 2025 la Direzione generale dell'Azienda Unità Sanitaria

Locale di Reggio Emilia, in osservanza agli obblighi previsti dall'art. 23,

comma 5, della l. n. 289/2002, presentava alla Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti una denuncia di danno

erariale, ai sensi degli artt. 52 del cod. giustizia contabile, 20 del d.P.R. n.

3/1957 e 28 del d.P.R. n. 761/1979.

La denuncia riguardava l'esborso di euro 14.000,00, avvenuto con l'adozione

della delibera del Direttore F.F. del Servizio Gestione Affari Generali, Legali e

SENT. NR. 140/2026/R

Assicurativi di liquidazione del sinistro n. 36 del 16 aprile 2025 e relativo mandato di pagamento 511007 del 18 aprile 2025, in esecuzione di un accordo transattivo stipulato tra l'A.U.S.L. di Reggio Emilia e la Signora Elisa Caruso.

L'accordo transattivo riguardava la definizione di un sinistro classificato con n. 2024/RCT/111 ed aperto quando la Signora Elisa Caruso, nata a Mirandola (MO) il giorno 2 agosto 1981, formulava in data 29 ottobre 2024 nei confronti dell'A.U.S.L. una richiesta per il risarcimento del danno derivante dagli esiti chirurgici artroscopici a carico del ginocchio sinistro (meniscectomia parziale), erroneamente operato al posto del ginocchio destro in data 10 gennaio 2024, presso la S.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Guastalla.

Con riguardo alla vicenda verificatasi la Procura regionale avviava l'attività istruttoria, ex artt. 55 e s.s. del codice giustizia contabile, con l'emissione del decreto n. 313 del 19 maggio 2025 (doc. 2), contenente una richiesta rivolta all'A.U.S.L. di Reggio Emilia di trasmissione di documenti ulteriori e di chiarimenti ivi meglio specificati.

La richiesta era poi ottemperata dall'Azienda medesima.

Dagli atti acquisiti emergeva che la Signora Elisa Caruso, era affetta da un quadro di gonartrosi femoro-tibiale di grado lieve a livello del comparto articolare interno, concomitante ad un atteggiamento di valgismo.

In data 19 settembre 2023 la paziente in parola eseguiva gli esami di controllo per sottoporsi ad un intervento di asportazione della cartilagine semilunare del ginocchio destro per lesione del corno posteriore del menisco interno.

Il 29 settembre 2023 la paziente firmava il modello di adesione consapevole all'artroscopia del ginocchio, con diagnosi di lesione corno posteriore menisco

interno ginocchio destro ed il 10 gennaio 2024 era ricoverata presso la S.C.

Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Guastalla (RE).

All'anamnesi in ingresso era riportato testualmente: «... *lesione Corno posteriore menisco interno ginocchio destro* ...».

Nei vari modelli preoperatori era sempre annotata la lesione del menisco interno a carico del ginocchio destro.

Lo stesso giorno del 10 gennaio 2024 la paziente era condotta in sala operatoria dove, alle 10:00, si procedeva con l'intervento artroscopico (come affermato in cartella clinica), con riguardo al quale era riportato «... *artroscopia ginocchio destro*...», ma dalla descrizione operatoria emerge diversamente e quanto segue: «... *lesione corpo corno anteriore menisco interno ginocchio sinistro meniscectomia selettiva artroscopica: accessi artroscopici standard si reperta piccola lesione del passaggio corpo corno anteriore del menisco interno, lesione condrale di primo secondo grado del piatto mediale bene le altre strutture con motorizzato si proceda a regolarizzazione della lesione, rimozioni dell'ischemia, sutura e medicazione*...».

L'intervento veniva portato a termine alle 10:24.

A questo punto, il personale sanitario si rendeva conto di avere operato il ginocchio sbagliato, il sinistro anziché il destro, per cui procedeva ad un ulteriore artroscopia a carico del ginocchio destro, dalla cui descrizione emerge quanto segue: «... *lesione corpo corno posteriore menisco interno ginocchio destro meniscectomia selettiva artroscopica: accessi artroscopici standard, si reperta lesione complessa passaggio corpo corno posteriore menisco interno al ginocchio destro, lesione condrale di grado secondo del piatto del condilo femorale, bene le restanti strutture, tramite apposito*

strumentario si esegue regolarizzazione della lesione degli scali fino a tessuto buono, rimozione dell'ischemia, struttura dei portali, medicazione e bendaggio...».

Al termine dell'istruttoria svolta, dopo l'invito a dedurre l'Ufficio requirente procedeva con l'atto d'iniziativa, contestando ai convenuti un pregiudizio erariale pari al valore dell'esborso sostenuto dall'A.U.S.L., dunque, in euro complessivi 14.000,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A seguito dell'invito ricevuto, la Dott.ssa Mara Battistini e l'Infermiera Erica Zavattini svolgevano le proprie deduzioni, mentre nessuna deduzione perveniva dagli altri invitati, entro il termine al fine previsto dal codice di giustizia contabile.

La Procura regionale procedeva alla contestazione di responsabilità amministrativa per danno erariale, nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell'invito a dedurre, perché non condivideva le deduzioni presentate, mentre gli altri intimati non svolgevano nessuna attività difensiva nella fase preprocessuale.

In data 15 gennaio 2026 le convenute Pavone Maria Fabiola e Zavattini Erica, tramite il proprio difensore avv. Anna Mugnano, hanno depositato le rispettive comparse di costituzione e risposta con le quali analogamente concludevano affinché l'Ecc.ma Corte adita:

- dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda della P.R., per inesistenza dei presupposti nei confronti della sig.ra Pavone e della sig.ra Zavattini;

- dichiarare la domanda, nel merito, infondata in fatto e in diritto, alla stregua

delle argomentazioni tutte innanzi formulate;

- in via estremamente gradata, confini la pretesa erariale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova certa, ed in una misura corrispondente all'apporto causale della stessa ove mai concretamente individuato.

Nel corso dell'udienza del 6 maggio 2026, il Rappresentante della Procura regionale nel procedere con la sua requisitoria si è soffermato sulla richiesta della difesa di applicabilità dello scudo erariale alle condotte delle convenute e, richiamandosi alla memoria in materia già depositata, ne conferma l'inapplicabilità secondo la tesi attorea; ed ha concluso ribadendo la richiesta di condanna avanzata con l'atto di citazione.

L'avv. Riccardo Gennasi, in sostituzione dell'avv. Mugnano Anna, in rappresentanza delle convenute Pavone Maria Fabiola e Zavattini Erica, si è rimesso alle memorie depositate.

Come già riportato sopra, con l'odierna sentenza si procede solo per le convenute Pavone Maria Fabiola e Zavattini Erica, in quanto, per i restanti convenuti, il Collegio aveva accolto, in Camera di consiglio, l'istanza di rito abbreviato formulata dai rispettivi difensori.

DIRITTO

Preliminarmente si premette che in presenza di un giudizio di responsabilità civile, dal quale può scaturire il danno c.d. indiretto e il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale è attivabile una volta intervenuto il pagamento, dove si valuta il comportamento del dipendente che abbia arrecato danni a terzi, poi risarciti dall'amministrazione.

Come affermato dall'Ufficio di Procura, con pieno riferimento alla giurisprudenza della Corte dei conti, il titolo per procedere può consistere

indifferentemente in una sentenza o in una transazione come quella raggiunta tra A.U.S.L. e la sig.ra Elisa Caruso.

Ovviamente è necessario che sussista un depauperamento dell'amministrazione, infatti sia la sentenza, sia la transazione sono semplici fatti storici, che fungono da presupposti oggettivi della responsabilità, restando piena l'autonomia del giudice contabile, rispetto all'evento che ha originato il danno, nel valutare la sussistenza degli elementi costituenti la responsabilità contestata (la Procura indica ex multis Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 247 del 28 ottobre 2022 e Sez. Giur. Umbria n. 11 del 10 febbraio 2023).

Alla stessa stregua l'Ufficio requirente ricorda che la responsabilità del personale sanitario per danno erariale indiretto trova la disciplina regolatoria e fondamento anche nelle previsioni contenute negli artt. 7 e s.s. legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli Bianco).

Infatti, il giudicante condivide l'indicazione della Procura regionale sulla circostanza che il momento in cui si è verificato l'evento pregiudizievole per l'erario, che individua i presupposti per l'azione di natura procedurale e sostanziale sia stato pienamente osservato nell'odierna fattispecie di danno.

In effetti poi l'Azienda sanitaria aveva preferito orientarsi nell'accordo transattivo evitando un contenzioso che l'avrebbe vista soccombere con certezza visti gli eventi di errore macroscopico che erano accaduti.

Gli errori macroscopici emergono in modo chiaro dalle annotazioni presenti nella cartella clinica, documento che ha una valenza probatoria con fede privilegiata (in termini, la Procura cita, Cass. Civ., Sez. III, n. 16737 del 17 giugno 2024; idem Cass. Civ., Sez. III, n. 27471/2017 e n. 27288/2022).

SENT. NR. 140/2026/R

Nel caso per cui si procede nessun dubbio potrà esservi sulla responsabilità del personale medico che ha scelto il procedimento del giudizio abbreviato, assumendosi, in tal modo, la responsabilità dell'accaduto – ma sussiste anche una responsabilità del personale infermieristico che avrebbe potuto segnalare i contenuti della cartella clinica ai medici cooperando con questi per il miglior raggiungimento della cura e/o dell'intervento in corso.

Nel lavoro di equipe è necessario che ciascun operatore segua con attenzione le regole del proprio lavoro, e possa segnalare gli errori chiari ed evidenti, come quelli narrati nell'odierna fattispecie.

Ebbene, il personale infermieristico è autonomo, anche quando agisce in un'équipe medica.

Oggi, nell'ambito della responsabilità sanitaria, per il personale infermieristico non sussiste più il totale «scudo» del medico: l'infermiere ha un autonomo obbligo di diligenza e vigilanza sul paziente.

Il personale in parola ha il dovere di segnalare tempestivamente variazioni cliniche al medico che sono a sua conoscenza o che possono essere evidenziate nel corso o nella preparazione dell'intervento.

Dalla documentazione presentata dall'Azienda sanitaria e dagli atti del procedimento civile emerge la responsabilità dei convenuti per l'errore commesso in danno della paziente, alla quale è stato operato il ginocchio sbagliato.

È di solare evidenza che le operazioni prodromiche all'intervento chirurgico coinvolgono anche il personale infermieristico e, nell'occasione, sono evidenti i tratti di superficialità ed inescusabile trascuratezza.

Pertanto, in questa fattispecie sono evidenti gli inadempimenti e le

inosservanze sulle corrette procedure, che comportano l'imputabilità del pregiudizio a tutte le persone coinvolte e chiamate in giudizio dalla Procura regionale.

Il Collegio giudicante non ha motivo per discostarsi dalla ricostruzione operata per individuare la colpa grave dei convenuti, dove si rammenta che questa emerge attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza, imprudenza ed imperizia (ex multis Sez. II App. n. 154/2024).

Come ricordato dalla Procura regionale (con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte dei conti), nel caso degli esercenti la professione medica, la colpa grave si configura come violazione degli standard minimi di diligenza, ovvero nella commissione di errori non scusabili per la loro grossolanità o per l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, oppure, ancora, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri macroscopica leggerezza o disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d'opera, nonché in condotte superficiali poste in essere in violazione delle comuni nozioni terapeutiche e di profilassi dettate dalla scienza medica, secondo il livello raggiunto dalla ricerca e impiegato normalmente nella pratica sanitaria (cfr. per tutte le sentenze indicata dal Requirente, Sez. II App. n. 256/2024 e Sez. III App. n. 256/2018).

La Procura regionale ha evidenziato che l'istruttoria consentiva di ipotizzare nel caso di specie una negligenza particolarmente accentuata e non giustificabile da parte di tutti i sanitari coinvolti.

Il fondamento della responsabilità trova la sua ragione nella relazione medicolegale aziendale, che evidenziava una macroscopica trascuratezza ed inavvedutezza, non giustificabile in alcun modo, sulla corretta individuazione

del sito chirurgico.

Ciò premesso nel merito, la Procura regionale giudica anche la condotta delle odierne convenute come una *malpractice* medica in termini di errore che discende da una responsabilità di equipe.

Infatti, nella responsabilità d'equipe ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune che è la salvaguardia della salute del paziente (cfr. Corte dei conti, Sezione Liguria n. 17 del 1° febbraio 2022).

Conseguentemente, in presenza di un quadro probatorio ineccepibile, come dimostrato accuratamente e concordemente dalle due perizie medicolegali acquisite in istruttoria, la Sezione giudicante ritiene provata anche la responsabilità amministrativa delle convenute Pavone Maria Fabiola e Zavattini Erica, ritenendo però di contenere la misura dell'addebito ad € 400,00 ciascuna, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra deduzione ed eccezione, in accoglimento parziale della pretesa erariale, **condanna** le convenute, Maria Fabiola PAVONE e Erica ZAVATTINI, al pagamento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia dell'importo di € 400,00 ciascuna (quattrocento/00), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di

SENT. NR. 140/2026/R

pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali maturati fino all'integrale soddisfo.

Condanna, altresì, le convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano complessivamente in € 80,00 (euro ottanta/00) da dividersi in parti uguali.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2026.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Massimo PERIN

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18 agosto 2026

Il Direttore di Segreteria

(dr. Laurino Macerola)

firmato digitalmente